

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6352 del 13/12/2022
Oggetto	Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., Art. 9, c.2. Notifica generale SM0995. Notificatore Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (RSM). Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 20.03.01, destinati ad operazione R1 presso l'impianto WTE di Coriano
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6673 del 13/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tredici DICEMBRE 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., Art. 9, c.2. Notifica generale SM0995. Notificatore A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici - San Marino (RSM). Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 20.03.01, destinati ad operazione R1 presso l'impianto WTE di Coriano (RN), gestito da HERAmbiente S.p.a.

Notifica	SM0995
Notificatore	A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici - Repubblica di San Marino (RSM) - Via Andrea di Superchio n.16, Borgo Maggiore, San Marino
Produttore/Impianto	A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici - Repubblica di San Marino (RSM) - Strada Quarta Gualdaria n.1, Borgo Maggiore, San Marino
Destinatario/Impianto	HERAmbiente S.p.a. - WTE di Coriano (RN), Via Raibano n.32
Operazione di trattamento	R1 - utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
Numero di viaggi previsto	500
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM0995; Documento di Movimento SM0995; SM0995 - Trasportatore ed elenco mezzi (Allegato 1); SM0995 - Itinerari (Allegato 2)

Approvazione della Notifica

I. Decisione

1. **La Notifica SM0995** per il trasporto dei seguenti rifiuti:

Codice EER	20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati)
Codice Basilea	non elencato
Codice Y	Y46
Quantità totale	10.000 Tonnellate
Tipo di imballaggio	Altro (semirimorchi e compattatori)
Stato fisico	Solidi

destinati all'impianto WTE ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito da HERAmbiente S.p.a., sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm..**

- La presente Decisione è **valida dal 01.01.2023 fino al 31.12.2023**;
- la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione (Repubblica di San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto;
- la presente Decisione non è trasferibile;
- le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
- la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;

7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità.

L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranche successive ex art. 6, c.8 del citato Regolamento, deve risultare, ai sensi del D.M. n.370/1998, almeno pari a:

$T = 300 \times 10.000 \text{ tonnellate} \times 34,2 \text{ km}$ (itinerario più lungo)

$S = \text{€ } 1.000.000 \times 10.000 \text{ tonnellate}$

$G = (T + S) / 1936,27 = \text{€ } 5.217.557,47$.

Ai sensi dell'art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006, verificato il calcolo della garanzia finanziaria per l'importo previsto di **€ 5.252.988,48** non risulta necessaria una garanzia supplementare.

8. L'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, per comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., sono di seguito indicate le condizioni:

1. tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa, sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM0995, ai fini dell'effettuazione di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sopra indicati potrà essere utilizzato il vettore ed elenco mezzi ECOLSYSTEM Srl, con sede legale Via Biagio di Santolino n.100, Acquaviva - San Marino, riportato in Allegato 1 al presente atto;
2. si precisa che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm. e Autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
3. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica SM0995 e dei relativi documenti di movimento;
4. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza;
5. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi;
6. si prende atto che, in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM0995, l'itinerario principale è costituito da un percorso su strada di lunghezza pari a km 34,2 ed è previsto un percorso alternativo su strada di lunghezza pari a km 31,7 da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione alle Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art.13 del Reg. (CE) n.1013/2006; gli itinerari allegati alla notifica riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati, fatto salvo quanto stabilito ai punti 2 e 3 del successivo par. III. Avvertimenti;
7. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;

III. Avvertimenti

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti in notifica siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;

3. ai sensi dell'art.17 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
5. ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
6. ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., l'impianto di destinazione WTE della società HERAmbiente S.p.a., Via Raibano n.32 - Coriano (RN), invia conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento;
7. quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento/recupero non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve dalla data di ricevimento dei rifiuti, a norma dell'art.9, par.7 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., l'impianto di destinazione che effettua l'operazione non intermedia, certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti;
8. come indicato nel Contratto ai sensi dell'art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento/recupero non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'art. 24, comma 2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art. 24, comma 3;
9. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile) e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione;
10. prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni o permessi o licenze;
11. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art.9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
12. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art.6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
13. la presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero dei rifiuti di cui alla Notifica SM0995, ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti in originale da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore, ed in copia agli altri destinatari;
14. la presente è trasmessa altresì all'impianto di destinazione, per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni; in particolare il personale dell'impianto, HERAmbiente S.p.a., Via Raibano 32, Coriano (RN), è tenuto a caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e di avvenuto smaltimento/recupero (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento (nota trasmessa dall'U.P.A.V., Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio - Sezione Ambiente - Dipartimento Territorio e Ambiente, Repubblica di San Marino, **Rep.n. TTR 2022/0859 U** del 28.11.2022, acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2022/196086 del 29.11.2022).

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito dalla ditta HERAmbiente S.p.a., avente sede legale in comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n.13 del 28.01.2009, rilasciata dalla Provincia di Rimini e successive modifiche, finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto tramite operazione R1.

È fatta salva la possibilità da parte della scrivente Autorità di revocare il presente atto, qualora l'esito di verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni di rifiuti in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import), attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, il Notificatore ha effettuato in data 02.12.2022 l'ordine di pagamento per un importo pari a € 13.040,54.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott. Stefano Renato de Donato**

(documento firmato digitalmente a norma di legge)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.